

Le modifiche al decreto 81: la formazione del DdL e il ruolo del preposto

Categoria: [Normativa](#)

20/12/2021

Le modifiche al Decreto 81 previste nel Decreto Fiscale: le novità in materia di formazione e addestramento, l'obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto.

Roma, 20 Dic – Sul Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del cosiddetto [decreto fiscale](#) (o fisco/lavoro) – il [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) - il nostro giornale ha pubblicato in questi mesi numerosi approfondimenti, interviste e contributi.

Sono state settimane di intenso dibattito sul tema con posizioni espresse molto diverse. Secondo alcuni con il decreto-legge si era in presenza di una importante [riforma strutturale](#), secondo altri il provvedimento risultava [denso di criticità](#) e dubbi interpretativi.

Nella giornata del 14 dicembre 2021 c'è stata poi l'approvazione – era stata posta dal Governo la questione di fiducia - dell'articolo unico del **disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146**, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al Senato.

E il disegno di legge di conversione approvato comprende, rispetto a quanto contenuto del [DL 146/2021](#) e sempre con riferimento al Capo III, altre novità e modifiche alla normativa vigente tali da rendere questo intervento quasi una **miniriforma** del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all'allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).

Vediamo di soffermarci, in attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, su alcune delle principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- [Le modifiche in materia di formazione e addestramento](#)
- [Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro](#)

Le modifiche in materia di formazione e addestramento

Partiamo dalle modifiche che riguardano la **formazione e l'addestramento**.

Attraverso le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell'**articolo 37** (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) viene aggiunto il seguente periodo: *“Entro il **30 giugno 2022**, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:***

- a. *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- b. *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.*

Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: *“L'**addestramento** consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.*

È poi stato sostituito il comma 7 - inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l'**obbligo della formazione per i datori di lavoro**.

Questo il nuovo comma 7: *“7. Il **datore di lavoro, i dirigenti e i preposti** ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri*

compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo".

Infine dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

*"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della **formazione** nonché **l'aggiornamento periodico dei preposti** ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".*

Dunque finalmente si arriverà entro l'estate 2022 – se non ci saranno ulteriori ritardi - alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.

Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

Veniamo ora alla figura del **preposto** che diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all'articolo 18 e 19 del [D.Lgs. 81/2008](#).

La prima modifica riguarda l'**articolo 18** (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono "**individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività**".

Inoltre nell'**articolo 19** (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e

individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

Abbiamo sottolineato le novità rispetto alla precedente versione dell'articolo 19.

Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l'intervento del preposto: "*f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*".

Sempre in relazione alla [figura del preposto](#) anche la modifica dell'**articolo 26** (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

*"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in **regime di appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto*".

Rimandando ad altri articoli gli approfondimenti delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, ricordiamo, in conclusione, che siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione (per l'articolo abbiamo fatto riferimento al testo approvato alla Camera).